



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 5 (CINQUE) POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA "C"

Verbale n° 1 del **01 settembre 2021**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **uno** del mese di **settembre**, alle ore **10:10**, presso la Sede municipale, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico sopra specificato, costituita con determinazione del Responsabile dell'Area 2 n° 94 del 09.08.2021 (R.G. n° 665 del 09.08.2021).

Sono presenti i Signori:

- Dott. Antonio Quattrone - Presidente;
- Dott.ssa Angela Zerbo - Componente;
- Dott. Carlo Milardi - Componente.

È presente, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Dott.ssa Roberta Riotto (Istruttore amministrativo - cat. C, in servizio presso l'Area 1).

* * * * *

OMISSIS

Prova preselettiva: determinazione criteri di massima e modalità di svolgimento

La Commissione esaminatrice prende atto di quanto stabilito dall'art. 30 del Regolamento per la selezione pubblica del personale e dall'art. 8 del bando di concorso, di seguito trascritti, in merito alla eventualità di dover effettuare una prova preselettiva:

Art. 30

Prova di preselezione

1. Il bando concorsuale può prevedere, in presenza di un numero elevato di candidati, la possibilità di effettuare una prova preselettiva.
2. La prova consiste, normalmente, nello svolgimento di un test di domande a risposta multipla.
3. Le domande della prova di cui al comma 2 includono quesiti di carattere generale e di carattere speciale nelle materie indicate nel bando nonché quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo logico, deduttivo e numerico.

* * * * *

Art. 8

(Prova preselettiva)

1. Nel caso in cui i candidati ammessi risultassero superiori al numero di 50 (cinquanta) si procederà ad effettuare una prova di preselezione. La prova consisterà nello svolgimento di un test di domande a risposta multipla. Le domande della prova preselettiva includono quesiti di carattere generale e di carattere speciale su una o più materie tra quelle indicate per la prova scritta; potranno anche includere quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo logico, deduttivo e numerico.
2. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 25 (venticinque) candidati che avranno

ottenuto il miglior punteggio. In caso di punteggio *ex oequo* (pari punti) relativamente all'ultima posizione utile, saranno ammessi tutti quei concorrenti che si collocheranno in tale posizione.

3. Il punteggio attribuito alla prova preselettiva non avrà alcun valore ai fini della collocazione nella graduatoria finale dei candidati, rilevando esclusivamente agli effetti dell'ammissione alle prove successive.
4. A norma dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., i/le candidati/e in possesso sia di certificazione attestante lo stato di handicap che della certificazione di invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenuti/e a sostenere la prova preselettiva.

Si prende atto che, essendo i candidati ammessi n° 886 - e quindi in numero superiore a 50 -, occorre effettuare una prova preselettiva, secondo le regole sopra riportate.

OMISSIS

Dopo ampio e approfondito dibattito, la Commissione stabilisce quanto segue:

1. Per l'organizzazione e la gestione degli aspetti tecnico-operativi della prova preselettiva e della prova scritta il Comune di Palmi si avvarrà della collaborazione di apposita Ditta (TEKNOSEL s.r.l., con sede a Tivoli - Roma - Strada Caroli, 6 - P.Iva 13381261000), incaricata mediante ricorso al MePA giusta determinazione del Responsabile dell'Area 2 n° 78 del 15.07.2021 (R.G. n° 565 del 15.07.2021); in particolare, spetterà alla predetta Ditta l'organizzazione e l'esecuzione della prova preselettiva e della prova scritta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10 del d.l. 01.04.2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.05.2021, n. 76, assicurando: l'identificazione dei candidati, la sorveglianza delle operazioni, lo svolgimento delle prove in modalità digitale, nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente fornite dalla Ditta stessa e rese note dall'Ente ai candidati nei termini e nelle forme previste;
2. La prova preselettiva si svolgerà, in modalità digitale, in quattro distinte sessioni: giorno 28.09.2021 (ore 15:00 e ore 17:30), giorno 29.09.2021 (ore 09:00 e ore 12:00). La data e l'orario di svolgimento, nonché le istruzioni, verranno resi pubblici mediante avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio *on line* e nella *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Palmi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima sessione. Non verranno effettuate comunicazioni personali;
3. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla, con l'indicazione, per ciascuno di essi, di 3 (tre) possibili risposte, di cui una sola esatta;
4. I 30 (trenta) quesiti proposti saranno quesiti di carattere generale e di carattere speciale su una o più materie tra quelle indicate per la prova scritta; potranno anche includere quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo logico, deduttivo e numerico;
5. Fermo restando che la composizione dei quesiti sarà affidata alla Ditta incaricata di cui al punto *sub* 1), la Commissione dispone che verranno predisposte n° 3 (tre) batterie di 30 (trenta) quesiti, tra le quali sarà sorteggiata quella che costituirà la prova;
6. La prova preselettiva avrà una durata di 30 (trenta) minuti;
7. Ai quesiti, per ognuno dei quali saranno proposte 3 (tre) risposte, di cui 1 (una) sola esatta, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) 1 (uno) punto per ogni risposta esatta;
 - b) 0 (zero) punti per ogni risposta non data;
 - c) -0,5 (meno zero virgola cinque) punti per ogni risposta errata/nulla;
8. Come già indicato al precedente punto 1), la prova preselettiva si svolgerà in modalità telematica, assicurando l'identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo

le modalità operative che verranno tempestivamente fornite dalla Ditta incaricata e che verranno rese note dall'Ente ai candidati nei termini e nelle forme previste; andranno comunque utilizzati appositi accorgimenti informatici e digitali atti a garantire l'anonimato;

9. Le operazioni di correzione dei questionari avverranno immediatamente dopo ciascuna sessione di prova (restando, gli esiti, anonimi), mentre, al termine dell'ultima sessione, mediante opportuni accorgimenti informatici e digitali, verrà effettuato l'abbinamento con i nominativi dei candidati, a cura della Ditta incaricata;
10. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 25 (venticinque) candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio (oltre ai candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta). In caso di punteggio *ex æquo* (pari punti) relativamente all'ultima posizione utile, saranno ammessi tutti quei concorrenti che si collocheranno in tale posizione.
11. Il punteggio attribuito alla prova preselettiva non avrà alcun valore ai fini della collocazione nella graduatoria finale dei candidati, rilevando esclusivamente agli effetti dell'ammissione alle prove successive.

Prova scritta: determinazione criteri di massima e modalità di svolgimento

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di massima per lo svolgimento della prova scritta per la quale il luogo e l'orario di svolgimento verrà reso pubblico mediante avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio *on line* e nella *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Palmi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prova. Non verranno effettuate comunicazioni personali.

Prova scritta (a contenuto teorico):

- 1) Per l'organizzazione e la gestione degli aspetti tecnico-operativi della prova scritta il Comune di Palmi si avvarrà della collaborazione di apposita Ditta (TEKNOSEL s.r.l.); si rinvia espressamente a quanto già esposto al punto 1) relativamente alla prova preselettiva;
- 2) La prova - ferme restando le finalità di cui all'art. 25 del Regolamento per la selezione pubblica del personale - consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato (orientativamente n° 1 ora, che verrà comunque stabilito nel giorno di svolgimento della prova e subito prima l'inizio della medesima), di numero 3 (tre) domande a risposta sintetica sulle materie d'esame previste dal bando, ai quali i candidati dovranno dare risposte aperte;
- 3) Per ciascuna domanda a risposta sintetica la Commissione disporrà di un punteggio massimo di 10 (dieci) punti. La valutazione delle singole risposte sarà articolata sui seguenti fattori, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio massimo nella misura di seguito specificata:
 - i. conoscenza dell'argomento, attinenza alla domanda, capacità di elaborazione, esposizione e sintesi (punti 6);
 - ii. forma dell'esposizione, ivi compreso il corretto utilizzo della terminologia tecnica (punti 2);
 - iii. adeguato sviluppo di ciascuna delle domande oggetto della prova (punti 2);
- 4) A ciascun elaborato sarà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, quale giudizio complessivo della prova (n° 3 domande x n° 10 punti max = 30) ed il punteggio verrà espresso in trentesimi (XX/30);
- 5) A tal fine, la Commissione esaminatrice, il giorno stesso e prima della prova, predisporrà 3 (tre) batterie di n. 3 (tre) domande ciascuna tra le quali sarà sorteggiata quella prescelta che costituirà la prova; opportuni accorgimenti informatici e digitali saranno approntati dalla Ditta incaricata e d'intesa con la Commissione per la trasmissione e la segretezza delle domande, che verranno predisposte dalla Commissione, nonché per l'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati, dopo le operazioni di correzione degli stessi.
- 6) Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una valutazione pari ad almeno 21/30.

Prova orale: determinazione criteri di massima e modalità di svolgimento

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di massima per lo svolgimento della prova orale, per la quale il luogo e l'orario di svolgimento verrà reso pubblico mediante avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio *on line* e nella *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Palmi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prova. Non verranno effettuate comunicazioni personali.

- 1) La prova orale dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni emergenziali anti-Covid-19 vigenti nel tempo;
- 2) La Commissione esaminatrice predisporrà n (numero di candidati ammessi + 1) batterie di 5 (cinque) domande ciascuna, di cui una finalizzata ad accertare la conoscenza della lingua inglese, una le conoscenze informatiche e tre sulle altre materie d'esame, tra le quali i candidati sorteggeranno quelle prescelte alle quali dovranno rispondere, in un tempo predeterminato, e che costituiranno la prova orale;
- 3) La valutazione della prova orale sarà effettuata in osservanza ai criteri di cui agli artt. 34 e 35 del Regolamento per la selezione pubblica del personale;
- 4) Una volta terminato il colloquio da parte di ciascun candidato, la Commissione esaminatrice si ritirerà, in sessione segreta, per procedere alla sua valutazione e all'attribuzione del punteggio;
- 5) A ciascun colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, quale giudizio complessivo della prova orale ed il punteggio verrà espresso in trentesimi (XX/30); nell'ambito del punteggio complessivamente a disposizione della Commissione esaminatrice per la prova orale, al massimo 27 (ventisette) punti (n° 9 punti massimo per ciascuna domanda) verranno attribuiti alle domande sulle materie d'esame (art. 9, comma 2, del bando) e al massimo 3 (tre) punti verranno attribuiti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese (max 1,5) e delle conoscenze informatiche (max 1,5), secondo i criteri specificati nel bando di concorso [(9 + 9 + 9) + 1,5 + 1,5 = 30];
- 6) Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;
- 7) Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede dell'esame.

La Commissione esaminatrice da atto, inoltre, che non sono previste prove psico-attitudinali.

Titoli: determinazione e specificazione criteri per l'attribuzione dei punteggi

La Commissione esaminatrice, quindi, prende atto di quanto stabilito dagli artt. 36/40 del Regolamento per la selezione pubblica del personale in merito alla valutazione dei titoli, che così recitano:

Art. 36 Valutazioni dei titoli

1. Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è ripartito nei seguenti limiti massimi, anche in base alla categoria e al profilo professionale richiesti nel bando di concorso:

- titoli di studio: fino a punti 4
- titoli di servizio: fino a punti 4
- titoli vari: fino a punti 2
- curriculum: fino a punti 2.

1-bis. Alla valutazione dei titoli potrà, in ogni caso, essere assegnato un punteggio massimo di punti 10. Nel caso in cui, pertanto, a seguito della valutazione delle diverse categorie di titoli (titoli di studio, titoli di servizio, titoli vari e curriculum), risultasse un punteggio superiore a quello massimo attribuibile, la Commissione procederà ad assegnare comunque il punteggio massimo di punti 10.

2. I punti dei titoli di studio (fino a 4) sono attribuiti come segue:

Voti espressi in decimi (da ... a ...)	Voti espressi con giudizio complessivo	Voti espressi in sessantesimi (da ... a ...)	Voti espressi in centesimi (da ... a ...)	Voti di laurea (da ... a ...)	Punti (fino a)
6	sufficiente	36	60	66 - 76	0,5
6,1 - 7	discreto	37 - 42	61 - 70	77 - 87	1
7,1 - 8	buono	43 - 48	71 - 80	88 - 98	2
8,1 - 9	distinto	49 - 54	81 - 90	99 - 109	3
9,1 - 10	ottimo	55 - 60	91 - 100	110 e 110/lode	4

I punti dei titoli di servizio (sino a 4) sono attribuiti con il limite temporale riportato all'articolo 38, comma 8, del presente regolamento.

I criteri di attribuzione del punteggio delle restanti categorie, nel limite massimo indicato al comma 1, sono stabiliti dalla Commissione nella prima riunione.

3. *Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati.*

Art. 37 **Valutazione dei titoli di studio**

1. *Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito fra:*

a) titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso;

b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto messo a concorso. Per i concorsi per cui è previsto il diploma di laurea saranno valutati master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione post lauream, aventi valore legale e conseguiti presso Università statali ed Università non statali riconosciute ai sensi di legge al termine di corsi di durata almeno biennale.

2. *La Commissione, per le due tipologie di titoli di cui al comma 1, attribuisce punteggi differenziati sulla base della votazione conseguita con ciascun titolo e con le modalità che la stessa individuerà in fase di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli stessi.*

3. *Per i candidati ammessi al concorso in deroga al titolo di studio prescritto dal bando e in possesso del titolo di studio inferiore, come nel caso previsto dall'articolo 10, comma 2, lett. b), non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 1, lett. a).*

4. *Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è valutato dalla Commissione per come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione al concorso.*

5. *Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è soltanto quello espressamente indicato nel bando. A seconda del tipo di posto da ricoprire il bando può prevedere un titolo specifico o generico. In ogni caso, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie professionali del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili collocati nella categoria C, mentre il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili della categoria D.*

6. *Nella individuazione dei titoli di studio occorre tenere conto che:*

- qualora non sia prescritto uno specifico titolo di studio è ammessa la presentazione del titolo superiore rispetto a quello previsto dal bando, purché attinente ai contenuti professionali del posto messo a concorso;

- l'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia e non è suscettibile di interpretazione analogica;

- il bando, in relazione alla specifica procedura concorsuale, può indicare uno o più titoli che si ritiene equivalenti ai fini della ammissione e partecipazione al concorso.

Art. 38 **Valutazione dei titoli di servizio**

1. *E' valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.. Ad essi sono equiparati i servizi prestati alle dipendenze di aziende speciali, istituzioni o società a capitale interamente pubblico di cui agli articoli 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..*

2. *La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non risultino inferiori di oltre una categoria a quella cui si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate. La Commissione stabilirà quali sono le funzioni corrispondenti e le posizioni equiparabili sulla base dei requisiti richiesti dai rispettivi contratti di categoria.*

3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.

4. Nel caso in cui il candidato che partecipa a un concorso con riserva di posti sia stato oggetto di sanzioni disciplinari nei 2 (due) anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:

- a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa;
- b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;
- c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale o scritto.

5. Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione al concorso.

6. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati, come previsto dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati nella pubblica amministrazione, effettuati i dovuti raffronti con criteri analogici; alle stesse condizioni viene valutato il servizio civile, prestato in via alternativa a quello militare;

7. I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due categorie:

- a) servizio prestato in profili professionali corrispondenti, della medesima categoria di quella del posto messo a concorso;
- b) servizio prestato in profili professionali corrispondenti, con categoria immediatamente inferiore di quella del posto messo a concorso;

8. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 15 (quindici).

9. Ai servizi prestati con orario a tempo parziale è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro.

10. Nei limiti di cui al comma 8, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che saranno computati per mese intero, riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 7, lett. a), b), saranno valutate distintamente in dodicesimi. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.

11. Il servizio è valutato fino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di concorso.

Art. 39

Valutazione di titoli diversi

1. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli a cui intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso e a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o di qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e a esperienze di lavoro non valutabili nelle altre categorie.

2. Sono comunque sempre valutati:

- a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto messo a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto individuale di ogni singolo coautore;
- b) i titoli di specializzazione professionale (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali - intendendosi per tali solo quelle finalizzate all'esercizio di professioni tutelate da ordini o collegi -, ecc., esclusi quelli eventualmente richiesti per l'accesso al concorso), da valutare a discrezione della Commissione, tenuto conto della natura del titolo e dell'attinenza con le funzioni del posto messo a concorso;
- c) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di perfezionamento su discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso che riportino un giudizio o una valutazione finale;
- d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato;
- e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della Commissione, rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza.

Art. 40

Valutazione del curriculum professionale

1. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.

2. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 devono tendere all'equiparazione e all'univocità per tutti i concorrenti.

3. La Commissione deve tenere particolarmente conto:

- a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 1;
- b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.

4. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello complessivo di qualificazione professionale acquisito

nell'arco dell'intera carriera, con specifico riferimento alla posizione funzionale del posto da ricoprire.

5. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.

6. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

La Commissione esaminatrice prende inoltre atto del contenuto degli artt. 5, comma 4, e 10 del bando di concorso, relativamente ai titoli, per come di seguito riportato:

Art. 5
(Presentazione della domanda: contenuto)

[...]

4. I titoli che saranno oggetto di valutazione sono quelli riportati al successivo art. 10 del presente bando. Gli stessi devono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia autenticata (anche con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000); alla domanda di ammissione deve esserne allegato un elenco in carta libera dei titoli presentati.

* * * * *

Art. 10
(Titoli: individuazione e criteri di valutazione)

1. Alla domanda devono essere allegati gli eventuali titoli che il/la candidato/a possiede e che lo/la stesso/a ritenga, nel proprio interesse, utile presentare ai fini della loro valutazione.

2. La valutazione dei titoli è demandata alla Commissione esaminatrice, sulla base delle indicazioni del presente bando, dei criteri generali previsti nel regolamento per la selezione pubblica del personale del Comune di Palmi (artt. 36 e seguenti) e degli ulteriori criteri di attribuzione stabiliti dalla Commissione stessa - nel corso della prima riunione - nell'esercizio della propria discrezionalità, con riferimento all'attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro da ricoprire.

3. Il punteggio assegnato per la valutazione dei titoli è ripartito nei seguenti limiti massimi per ciascuna delle seguenti categorie:

- titoli di studio: fino a punti 4 (quattro)
- titoli di servizio: fino a punti 4 (quattro)
- titoli vari: fino a punti 2 (due)
- curriculum: fino a punti 2 (due).

4. Alla valutazione dei titoli potrà, in ogni caso, essere assegnato un punteggio massimo di punti 10 (dieci). Nel caso in cui, pertanto, a seguito dell'attribuzione del punteggio relativo a ciascuna delle predette categorie di titoli, risultasse un punteggio superiore a quello massimo attribuibile, la Commissione esaminatrice procederà ad assegnare comunque il punteggio di punti 10 (dieci).

5. Per quanto concerne i titoli di servizio (art. 38 del regolamento), non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore a 15 (quindici) anni.

6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte della Commissione, è effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati.

7. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con elenco pubblicato nell'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale dell'Ente, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Alla luce dei criteri generali di valutazione dei titoli stabiliti dal Regolamento e delle previsioni del bando, per come sopra trascritti, la Commissione esaminatrice, a conclusione di ampio e approfondito dibattito, stabilisce di dover specificare ulteriormente quanto segue:

- 1) **Alla valutazione dei titoli potrà, in ogni caso, essere assegnato un punteggio massimo di punti 10 (dieci). Nel caso in cui, pertanto, a seguito della valutazione delle varie categorie di titoli (titoli di studio: max 4 punti; titoli di servizio: max 4 punti; titoli vari: max 2 punti; curriculum: max 2 punti), risultasse un punteggio superiore a quello massimo attribuibile, la Commissione procederà ad assegnare comunque il punteggio massimo di punti 10;**
- 2) Per quanto concerne la valutazione dei **titoli di studio (max 4 punti)**, si stabilisce quanto segue:
 - i. titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso ex art. 3, comma 2, lettera a), del bando (art. 37, comma 1, lettera a, del Regolamento): al diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore), di durata quinquennale, di cui i candidati sono in possesso per la partecipazione al concorso verrà attribuito il seguente punteggio, in base al voto conseguito: voto 36 (se espresso in sessantesimi) o 60 (se espresso in centesimi): punti 0,25; voto 37-42 o 61-70: punti 0,50; voto 43-48 o 71-80: punti 1,00; voto 49-54 o 81-90: punti 1,50; voto 55-60 o 91-100: punti 2,00;

- ii. titolo di studio superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso (art. 37, comma 1, lettera b, del Regolamento): punti 0,50 per ciascun diploma di laurea breve/triennale; punti 1,00 per ciascun diploma di laurea (DL vecchio ordinamento), o laurea specialistica, o laurea magistrale (in questo caso, il punteggio attribuito di 1,00 sarà considerato assorbente del punteggio di 0,50 per eventuali diplomi di laurea breve/triennale); punti 0,50 per ogni ulteriore titolo conseguito al termine di corsi di durata almeno biennale (master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione *post lauream*, aventi valore legale e conseguiti presso Università statali ed Università non statali riconosciute ai sensi di legge al termine di corsi di durata almeno biennale); i titoli valutabili sono esclusivamente quelli specificati all'art. 37, comma 1, lett. b), del Regolamento;
- 3) Per quanto concerne la valutazione dei **titoli di servizio (max 4 punti)** si ribadisce che il servizio che potrà dare luogo ad attribuzione di punteggio è esclusivamente quello prestato alle dipendenze di P.A. ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., nonché alle dipendenze di Aziende speciali, Istituzioni o Società a capitale interamente pubblico di cui agli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., a tempo indeterminato o determinato. Il punteggio attribuibile sarà il seguente:
- i. servizio prestato nella stessa categoria (C) e con profilo professionale corrispondente al posto messo a concorso: punti 0,40 per ogni anno di servizio prestato; per profilo professionale "corrispondente" si intendono tutte quelle posizioni di lavoro che, rapportate ai rispettivi ambiti di contrattazione, siano caratterizzate da un prevalente contenuto afferente l'ambito amministrativo (cui sono assimilati i servizi prestati in ambiti economico-finanziario, contabile e informatico); eventuali servizi in categoria D o in Aree dirigenziali, purché prestati in ambiti di attività corrispondenti, verranno parimenti valutati con un punteggio di punti 0,40 per ogni anno di servizio prestato;
- ii. servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore del posto da ricoprire (B), purché con profilo professionale corrispondente al posto messo a concorso: punti 0,20 per ogni anno di servizio prestato; anche in questo caso, per profilo professionale "corrispondente" si intendono tutte quelle posizioni di lavoro che, rapportate ai rispettivi ambiti di contrattazione, siano caratterizzate da un prevalente contenuto afferente l'ambito amministrativo (cui sono assimilati i servizi prestati in ambiti economico-finanziario, contabile e informatico);
- iii. i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'ordinamento militare*", sono valutati con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati nella Pubblica amministrazione, effettuati i dovuti raffronti con criteri analogici; alle stesse condizioni viene valutato il servizio civile, prestato in via alternativa a quello militare (c.d. "servizio civile sostitutivo"); è ugualmente da valutare il servizio militare di leva prestato in pendenza del rapporto di lavoro. A tal fine, si farà riferimento alle corrispondenze di cui alle tabelle "A" e "B", allegate al presente verbale sotto la lettera distintiva "C" per farne parte integrante e sostanziale;
- iv. le frazioni di anno saranno valutate in dodicesimi, secondo la disciplina dell'art. 38, comma 10, del Regolamento;
- 4) Per quanto concerne la valutazione dei **titoli vari (max 2 punti)**, si stabilisce quanto segue:
- i. pubblicazioni: a ciascuna pubblicazione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 39, comma 2, lett. a), del Regolamento, verrà attribuito un punteggio di 0,25 punti; non saranno valutabili articoli pubblicati su giornali e/o riviste, di carattere meramente giornalistico, ovvero per i quali non si evinca chiaramente il valore scientifico della pubblicazione;
- ii. titoli di specializzazione professionale: a ciascuna "abilitazione professionale" verrà attribuito un punteggio di punti 1,00 (verranno valutati solo quelle abilitazioni che abbiano attinenza al posto messo a concorso, o che siano in qualche modo "spendibili" nelle relative attività e mansioni lavorative; si citano, a solo scopo esemplificativo, le seguenti: Avvocato, Dottore commercialista, Consulente del lavoro, ecc.); a ciascun "attestato di qualifica professionale" verrà attribuito un punteggio di punti 0,50 (verranno valutati solo quegli attestati che siano riconosciuti da disposizioni di legge nazionale - es.: art. 14 legge 21.12.1978, n. 845 - o regionale - es.: art. 22 L.R. Calabria 18.04.1985, n. 18 - in materia di formazione professionale);

- iii. corsi di aggiornamento e di perfezionamento: a ciascun attestato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 39, comma 2, lett. c), del Regolamento, verrà attribuito un punteggio di 0,20 punti; verranno presi in considerazione soltanto quei corsi "strutturati", suscettibili di rappresentare un concreto elemento di arricchimento professionale, dal cui attestato si evinca un giudizio positivo o una valutazione finale; non verrà assegnato alcun punteggio per la semplice frequenza di convegni o giornate formative o seminari non aventi le predette caratteristiche; non verranno presi in considerazione corsi di informatica o di lingua (la cui conoscenza è prevista in sede di prova orale), la cui frequenza verrà eventualmente valutata in sede di curriculum;
 - iv. qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare: a ciascun titolo verrà attribuito un punteggio di 0,10 punti;
 - v. non verranno valutati altre tipologie di titoli; l'eventuale possesso di altri titoli, culturali o professionali, verranno valutati in sede di curriculum;
- 5) Per quanto concerne la valutazione del **curriculum (max 2 punti)**, si stabilisce quanto segue: fermi restando i criteri generali di cui all'art. 40 del Regolamento, la valutazione del curriculum avverrà esprimendo un giudizio complessivo (che non terrà conto dei titoli già valutati nelle precedenti categorie), per come di seguito indicato: curriculum irrilevante: punti 0,00; curriculum sufficiente: punti: 0,25; curriculum significativo: punti 0,50; curriculum buono: punti: 1,00; curriculum distinto: punti 1,50; curriculum eccellente: punti: 2,00.

OMISSIS

* * * * *

La riunione ha termine alle ore 12:50 del 01 settembre 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Antonio Quattrone (Presidente)

F.to Dott.ssa Angela Zerbo (Componente)

F.to Dott. Carlo Milardi (Componente)

F.to Dott.ssa Roberta Riotto (Segretario verbalizzante)